



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. GIOVANNI LONGO
LUNGARNO B. BUOZZI 13
56127 PISA
PI

Avv. [REDACTED]

c/o [REDACTED]
PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2856/2015** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **SCOTTO**

Depositata Sentenza Numero: **214/2016** in data : **24/02/2016**

Repertorio N. 161/2016

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Istante Principale

[REDACTED]
Difeso da:

GIOVANNI LONGO

Controparte Principale

[REDACTED] SPA
Difeso da:

[REDACTED]
vedi P.Q.M. allegato



Pisa 24/02/2016

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

SENT. N. 214 / 16
DEL 15/2/2016
R.G. N. 2856 / 15
REP. N. 16-1 / 16
CRON. N. 1019 / 16
DEP. 15/2/2016
PUBBL. 24/2/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace avv. Armando Scotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2856/2015 del Ruolo Generale Contenzioso promosso

da

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto
difensore in Pisa, Lungarno B. Buozzi n.13,

ATTRICE

contro

██████████ SpA, p. iva ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
██████████ e dall'avv. ██████████, elettivamente domiciliata in Pisa,
██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da verbale di cui all'udienza del 26/1/2016.

Per la convenuta: come da verbale di cui all'udienza del 26/1/2016.

Fatto e diritto

██████████ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.908/15, emesso
dal Giudice di pace di Pisa per l'importo di Euro 1.665,40, chiesto in
restituzione sulla base di un prospettato errore di liquidazione della polizza n.
9771307, scaduta il 10/12/2013.

L'attrice eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'incompetenza per valore del giudice di pace, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria risultando sottoscritta quietanza a saldo e non essendo provato l'errore di calcolo.

Si costituiva [redacted] SpA chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo sulla base della documentazione contrattuale depositata.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26/1/2016 sulla base della documentazione in atti.

L'eccezione d'incompetenza per valore è infondata.

[redacted] SpA chiede la ripetizione di ciò che ritiene di aver indebitamente pagato quantificando la richiesta in Euro 1.665,40, quindi nell'ambito della competenza per valore del giudice di pace.

Nel merito.

La [redacted] eccepisce che la quietanza a saldo, rilasciata dalla stessa a seguito del pagamento comportebbe la chiusura definitiva di ogni questione, essendo transattivo e novativo.

Anche tale eccezione è infondata, trattandosi di mero riconoscimento dell'adempimento da parte di [redacted] SpA di un obbligo previsto dal contratto.

L'opposizione, comunque, è fondata.

[redacted] sottoscriveva con [redacted] SpA, in data 26/11/2007, la Proposta - Certificato [redacted] Target 8% Index Linked a Premio Unico, con scadenza 10/12/2013m corrisponendo un premio di Euro 5.000,00 (in atti scrittura riconosciuta).

La stessa, in data 15/11/2013, chiedeva la liquidazione della predetta polizza per la scadenza convenuta (scrittura riconosciuta in atti).

In data 3/1/2014 [redacted] SpA provvedeva al pagamento in favore della [redacted] della somma di Euro 6.853,57 (disposizione di bonifico in atti).

Successivamente, con richiesta in data 8/4/2014 (in atti), la stessa [redacted] SpA, chiedeva la restituzione dell'importo di Euro 1.665,40, prospettando l'esistenza di un errore, in particolare rilevazione erronea del valore di indice (148% anziché 106,24%) al quale far riferimento, secondo contratto, per la determinazione dell'importo da liquidare.

In particolare, secondo la ricorrente, la [redacted] avrebbe stipulato un contratto che, mediante il versamento di un premio unico, consentirebbe l'investimento in una obbligazione strutturata con previsione, in caso di vita dell'assicurato, alla data di scadenza, la liquidazione di un valore minimo di rimborso a scadenza pari al premio unico incrementato di una prestazione in misura variabile, dipendente dall'andamento del Parametro di riferimento, nel caso di specie indice azionario JPMorgan Yield Alpha Target 8 (Codice Bloomberg YajpMEU8 Index).

Al riguardo la predetta società produce l'Offerta pubblica di sottoscrizione di [redacted] Target 8%, comprensiva di scheda sintetica, parte I informazioni sull'investimento e sulla coperture assicurative, parte II illustrazione dei dati storici di rischio rendimento dell'obbligazione strutturata, evidenziando come la [redacted] avesse avuto la possibilità di controllare giornalmente la quotazione raggiunta dal titolo strutturato collegato alla polizza consultando il giornale specializzato "Il Sole 24 Ore" o tramite internet all'indirizzo www.avivaitalia.it (comunicazione in data 18/12/2007 in atti).

Nella proposta certificato in atti risulta l'espressa dichiarazione di ricezione della Scheda sintetica, della Parte I e della Parte II del prospetto informativo, nonché delle condizioni di assicurazione.

Tale dichiarazione è sottoscritta dalla [REDACTED] (firma non disconosciuta).

Pertanto, può ritenersi operante tra le parti la disciplina dell'investimento ivi contenuta.

Al punto 7 della voce B.2) Informazioni sul rimborso dell'investimento, Parte I del Prospetto Informativo sono specificate le modalità di rimborso alla scadenza del capitale investito.

La richiesta della ricorrente è fondata semplicemente sul riferimento ad un indice estratto dal giornale "Il Sole 24Ore", senza alcun richiamo ai criteri, ai parametri ed alle formule che determinano l'importo da rimborsare, descritti nel citato punto 7 anche con un esempio .

Non risulta prova, inoltre, che sia stato comunque rispettato quanto previsto al suddetto punto 7.

Pertanto non è dato sapere se l'importo richiesto dalla ricorrente sia effettivamente dovuto.

Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Le spese di causa, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il giudice di pace di Pisa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] SpA, rigettata ogni ulteriore domanda, così provvede:


accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la █████ SpA al pagamento in favore dell'attrice opponente delle
spese processuali, che liquida nella complessiva somma di Euro █████ di cui
Euro █████ per la fase di studio, Euro █████ per la fase introduttiva, Euro
█████ decisoria ed Euro █████ per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie
15%, iva e cpa.

Pisa, li 15/2/2016

Il giudice

Avv. Armando Scotto



Dr. ALESSANDRO MAGLINI

